



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI: RESPONSABILITÀ DEL COMMERCIALISTA O DELL'IMPRENDITORE?

Pubblicato il 7 Febbraio 2025 di Sabatino Pizzano



Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente chiarito una questione critica che riguarda il rapporto tra professionisti e imprenditori: **il commercialista non ha alcun obbligo di conservare i documenti contabili di un cliente una volta terminato l'incarico**. Questo principio, sancito dal Pronto Ordini Po 90/2024, rappresenta un punto fermo nella gestione delle scritture contabili, sgombrando il campo da potenziali equivoci e controversie.

Chi è responsabile della conservazione dei documenti?

Secondo il Codice Civile, la responsabilità della conservazione dei documenti contabili è **esclusivamente a carico dell'imprenditore**. L'articolo 2214 c.c. stabilisce che chi esercita un'attività commerciale è tenuto a mantenere le scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione. Inoltre, l'articolo 2220 c.c. prescrive che tali documenti debbano essere conservati per **dieci anni** dalla data dell'ultima registrazione.

Questo obbligo si estende non solo ai registri contabili, ma anche ad altri documenti come fatture, lettere, telegrammi e loro copie. È importante sottolineare che la conservazione può essere effettuata anche in formato digitale, purché i documenti siano leggibili tramite strumenti idonei.

Esempio pratico - Immaginiamo un imprenditore che, dopo anni di attività, venga chiamato a esibire i suoi documenti contabili in tribunale per una procedura concorsuale. Se non è in grado di presentarli, **non potrà addossare la colpa al commercialista**. La legge è chiara: è responsabilità dell'imprenditore conservare i documenti, salvo che dimostri che l'incarico di tenuta contabile sia ancora in corso.

Il ruolo del commercialista: obblighi limitati al mandato

A differenza dell'imprenditore, **il commercialista non ha un obbligo legale di conservare i documenti contabili del cliente oltre il periodo necessario per espletare l'incarico**. Questo principio, ribadito dal Pronto Ordini del CNDCEC, si basa sull'assenza di una norma nell'ordinamento professionale che imponga tale obbligo. Una volta concluso il mandato e consegnati i documenti al cliente, il professionista è libero da ogni responsabilità di conservazione.

Tuttavia, per evitare futuri contenziosi, è essenziale che la riconsegna dei documenti avvenga in modo formale, ad esempio mediante una dichiarazione scritta firmata dal cliente. Questo semplice accorgimento tutela il commercialista da eventuali accuse o richieste di risarcimento.

La conservazione come contratto di deposito

In alcuni casi, la conservazione dei documenti da parte del commercialista può essere inquadrata come un **contratto di deposito**. Ai sensi dell'articolo 1766 c.c., il deposito prevede che il custode abbia l'obbligo di restituire i beni al proprietario. Nel contesto contabile, ciò significa che il commercialista è responsabile dei documenti solo fino alla loro riconsegna al cliente.

Questa interpretazione, però, conferma che una volta restituiti i documenti, ogni obbligo di conservazione decade. **La responsabilità per eventuali perdite o smarrimenti ricade sull'imprenditore**.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Questo chiarimento normativo è particolarmente rilevante per evitare fraintendimenti e controversie tra commercialisti e clienti.

Spesso, gli imprenditori ritengono erroneamente che il loro consulente debba conservare i documenti anche dopo la conclusione dell'incarico. In realtà, il commercialista svolge un ruolo tecnico e operativo, ma **non può essere considerato un custode permanente delle scritture contabili**.

Per i professionisti, è consigliabile adottare alcune buone pratiche per tutelarsi, come la redazione di un contratto chiaro che definisca i limiti dell'incarico e l'utilizzo di strumenti digitali per documentare la riconsegna.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA